

proposta di legge n. 250

a iniziativa dei Consiglieri D'Anna, Zaffini

presentata in data 4 ottobre 2012

SOPPRESSIONE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA
"OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD"

Signori Consiglieri,

la presente proposta è in linea con la volontà diretta alla soppressione dell'Asur e alla istituzione di cinque aziende sanitarie con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale.

La l.r. 22 settembre 2009, n. 21 recante "Istituzione dell'Azienda ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord" all'articolo 2, comma 1, prevede: "L'Azienda di cui all'articolo 1, comma 1, è costituita ai sensi dell'articolo 3, comma 1 bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421). L'atto aziendale ne disciplina, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 20 giugno 2003, n. 13 (Riorganizzazione del servizio sanitario regionale), l'organizzazione e il funzionamento assicurando in particolare l'esercizio unitario delle funzioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, nonché il coordinamento e l'integrazione dell'attività dei servizi territoriali delle Zone di riferimento con quella dei presidi ospedalieri e degli altri soggetti erogatori pubblici e privati".

La d.g.r. del 1° marzo 2010, n. 406, adottata ai sensi della suindicata disposizione, nel definire le linee d'indirizzo e criteri per l'adozione dell'atto aziendale, ha espressamente precisato: "L'AO Marche Nord si inserisce in questo scenario nazionale tenendo conto della necessità che siano mantenute le due strutture ospedaliere di Pesaro e di Fano e, previa analisi dell'organizzazione interna di ogni singola struttura e dell'analisi dell'organizzazione delle due strutture, perseguire i seguenti obiettivi:

- pari dignità delle due strutture, con rispetto delle professionalità esistenti, valorizzando l'attività svolta e assicurando articolazioni sanitarie e amministrative per ogni presidio;
- mantenimento delle attività trans-murali già esistenti con conseguenziale potenziamento della continuità assistenziale ospedale-territorio dell'AV1, con creazione di nuove attività trans-murali per una maggiore risposta ai bisogni emergenti della popolazione residente;
- integrazione delle equipe, consentendo un potenziamento dell'azione svolta in favore dei cittadini residenti, riconoscendo e valorizzando le professionalità degli operatori sanitari;
- potenziamento dell'efficacia dell'azione svolta con l'applicazione di modelli organizzativi innovativi;
- condivisione delle scelte programmatiche ed organizzative con i professionisti che consenta la piena partecipazione al "governo aziendale", quale elemento trainante nello sviluppo professionale.

A distanza di tre anni dobbiamo constatare che gli indirizzi e le linee guida deliberate dalla Giunta regionale sono stati completamente disattesi soprattutto per quanto riguarda "la pari dignità delle due strutture e il rispetto delle professionalità". Si assiste infatti ad una forte riduzione dei servizi dell'ospedale Santa Croce di Fano a favore della struttura San Salvatore di Pesaro. Tale metodologia ricorda la tecnica già utilizzata per la chiusura dell'ospedale di Mondolfo.

La presente proposta di legge intende pertanto garantire una reale pari dignità ai due ospedali perseguendo altresì l'obiettivo di una facile accessibilità ai servizi sanitari a tutti i cittadini, tenuto conto che l'ospedale di Fano è punto di riferimento della vallata del Metauro e l'ospedale di Pesaro della vallata del Foglia. Tale proposta di legge intende, altresì, garantire pari dignità e accessibilità ai servizi sanitari ai cittadini dell'entroterra e della costa, in considerazione delle peculiarità del territorio della Provincia di Pesaro Urbino.

A tal fine la presente proposta, con la soppressione dell'azienda ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord", intende aggregare le strutture di Fano e Pesaro al presidio ospedaliero dell'Area vasta territoriale n. 1 dell'Asur. Tale aggregazione, oltre al perseguimento degli obiettivi suddetti, risponde ai criteri di economicità ed efficienza, in linea con le recenti disposizioni del Governo che non impongono solo tagli dei posti letto ma anche la creazione di una rete di qualità.

La presente proposta di legge si compone di quattro articoli.

L'articolo 1 sopprime l'azienda ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord", istituita ai sensi della legge regionale 22 settembre 2009, n. 21, e aggrega la struttura ospedaliera San Salvatore di Pesaro e la struttura ospedaliera Santa Croce di Fano al presidio ospedaliero dell'Area vasta territoriale n. 1 dell'Asur.

L'articolo 2 demanda alla Giunta regionale, sentita la competente commissione assembleare e gli enti locali interessati, la predisposizione degli atti attuativi per l'assunzione degli atti necessari alla soppressione dell'azienda ospedaliera e all'aggregazione dell'ospedale San Salvatore di Pesaro e dell'ospedale Santa Croce di Fano al presidio ospedaliero dell'Area vasta territoriale n. 1 dell'Asur.

L'articolo 3 apporta le necessarie modifiche alla legge regionale 20 giugno 2003, n. 13 (Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale).

L'articolo 4 contiene le disposizioni transitorie e finali.

Art. 1

(Soppressione dell'Azienda Ospedaliera)

1. L'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord", istituita ai sensi della legge regionale 22 settembre 2009, n. 21, è soppressa.

2. La struttura ospedaliera San Salvatore di Pesaro e la struttura ospedaliera Santa Croce di Fano sono aggregate al presidio ospedaliero dell'Area vasta territoriale n. 1 dell'Asur.

Art. 2

(Atti attuativi)

1. La Giunta regionale adotta, con propria deliberazione, sentita la competente Commissione assembleare e gli enti locali interessati, gli indirizzi per l'assunzione degli atti necessari alla soppressione dell'Azienda ospedaliera e all'aggregazione dell'ospedale San Salvatore di Pesaro e dell'ospedale Santa Croce di Fano al presidio ospedaliero dell'Area vasta territoriale n. 1 dell'Asur assicurando, in particolare, la rimodulazione delle funzioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, nonché l'integrazione dei servizi territoriali.

2. La Giunta regionale stabilisce, altresì, gli indirizzi per regolare i rapporti giuridici e patrimoniali tra l'Asur e l'Azienda ospedaliera.

Art. 3

(Modifiche alla l.r. 13/2003)

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 20 giugno 2003, n. 13 (Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale) è sostituita dalla seguente:

"b) l'Azienda indicata al comma 1 bis;"

2. Il comma 1bis dell'articolo 2 della l.r. 13/2003 è sostituito dal seguente:

"1 bis. Per Azienda ospedaliera, ai fini della presente legge, si intende l'Azienda ospedaliero universitaria "Ospedali Riuniti Umberto I – G.M. Lancisi – G. Salesi" con sede in Ancona."

3. Il comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 13/2003 è sostituito dal seguente:

"2. L'Azienda di cui al comma 1 è dotata di personalità giuridica pubblica e di autonomia imprenditoriale ai sensi della normativa statale vigente."

4. Il primo capoverso del comma 6 bis dell'articolo 2 della l.r. 13/2003 è soppresso.

5. Il comma 5 dell'articolo 4 della l.r. 13/2003 è sostituito dal seguente:

"5. Gli organi dell'Azienda ospedaliera, le relative funzioni e le modalità di nomina sono

quelli stabiliti dal d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei rapporti fra servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419) e dalla normativa regionale vigente.”.

6. Al comma 7 dell'articolo 4 della l.r. 13/2003 le parole: “delle Aziende ospedaliere” sono sostituite dalle seguenti: “dell'Azienda ospedaliera”.

7. Al comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 13/2003 le parole: “delle aziende ospedaliere” sono sostituite dalle seguenti: “dell'Azienda ospedaliera”.

8. Al comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 13/2003 le parole: “delle Aziende ospedaliere” sono sostituite dalle seguenti: “dall'Azienda ospedaliera”.

9. Al comma 3 dell'articolo 8 della l.r. 13/2003 le parole: “delle Aziende ospedaliere” sono sostituite dalle seguenti: “dell'Azienda ospedaliera”.

10. Al comma 4 dell'articolo 8 della l.r. 13/2003 le parole: “nelle Aziende ospedaliere” sono sostituite dalle seguenti: “nell'Azienda ospedaliera”.

Art. 4

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Gli atti indicati all'articolo 2 sono adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. L'Azienda ospedaliera e i suoi organi continuano ad operare sotto il coordinamento operativo della Giunta regionale.

3. L'Asur subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dell'Azienda ospedaliera.